



Ministero del Turismo

II SEGRETARIO GENERALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti e sue successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante *“Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante *“Codice dell'amministrazione digitale”*;

VISTA la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante *“Legge di contabilità e finanza pubblica”*;

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante *“Codice dei contratti pubblici”*;

VISTA la comunicazione della Commissione (UE) n. 2021/C 58/01, recante *“Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”*, che all'Allegato II indica gli elementi di prova per la valutazione di fondo DNSH;

VISTO l'articolo 17 del regolamento UE 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, recante *“Danno significativo agli obiettivi ambientali”*;

VISTO il decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2021, n. 55, recante *“Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri”* e, in particolare, l'articolo 6 concernente l'istituzione del Ministero del turismo;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 maggio 2021, n. 102, recante il *“Regolamento di organizzazione del Ministero del turismo, degli Uffici di diretta collaborazione e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 2 marzo 2023, con il quale, ai sensi dell'art. 19, commi 3 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, è stato conferito alla Dott.ssa Barbara Casagrande, l'incarico di Segretario generale del Ministero del turismo;

VISTA la nota della Corte dei conti, prot. n. 6929/23 del 5 aprile 2023, con la quale ha comunicato che il decreto del PdR del 2 marzo 2023 di nomina del Segretario generale del Ministero del turismo – dott.ssa Barbara Casagrande, è stato ammesso alla registrazione in data 3 aprile 2023, al n. 352.

VISTO il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, recante *“Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose”* e, segnatamente, l'articolo 4 che prevede, al comma 1, incentivi sotto forma di credito d'imposta destinati alle agenzie di viaggi e ai tour operator con codice ATECO 79.1, 79.11 e 79.12;

VISTO il decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, e in particolare l'articolo 38, ai sensi del quale *“le risorse finanziarie per l'attuazione della linea progettuale MIC3, sub investimento 4.2.2*

nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, pari a 98 milioni di euro, sono destinate ad incrementare la dotazione finanziaria della linea progettuale MIC3, sub investimento 4.2.1 del predetto Piano nazionale di ripresa e resilienza. L'importo di 100 milioni di euro, di cui all'articolo 1, comma 13, del predetto decreto-legge n. 152 del 2021, è destinato a finanziare anche le domande di agevolazione presentate dalle agenzie di viaggio e tour operator ai sensi dell'articolo 4 del medesimo decreto-legge n. 152 del 2021”.

VISTO il decreto del Ministro del turismo di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 29 dicembre 2021 recante le modalità applicative per la fruizione del credito d'imposta destinato alle agenzie di viaggi e ai tour operator e, in particolare, gli articoli 6, commi 1 e 3, e 13, comma 3, nella parte in cui prevedono che con pubblico avviso saranno definite le modalità di accesso alla piattaforma online, nonché la documentazione amministrativa e tecnica e ciò che non espressamente disciplinato dal decreto medesimo;

VISTO l'avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo del 18 febbraio 2022, prot. n. 2613/22 del 18 febbraio 2022, recante “*modalità applicative per l'accesso alla piattaforma online, per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 4 del Decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*”;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 10 agosto 2022, prot. n. 10291/22 del 10 agosto 2022, recante “*Disposizioni di modifica al decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, adottato ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233*”;

VISTO l'Avviso pubblico del Segretario Generale del Ministero del turismo del 14 settembre 2022, prot. n. 11677/22 del 14 settembre 2022, con il quale sono stati prorogati i termini di accesso alla piattaforma online per la presentazione delle istanze;

VISTO l'Avviso pubblico del 21 settembre 2022, prot. n. 12031/22 del 21 settembre 2022, recante “*Disposizioni per la presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 4 del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152*”;

CONSIDERATA la riserva del 40 per cento dedicata agli interventi da realizzarsi nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, come indicata all'articolo 1, comma 2 del decreto 29 dicembre 2021;

CONSIDERATO che Invitalia, in qualità di Soggetto Gestore, nel rispetto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande pervenute, ha svolto l'istruttoria verificando la sussistenza dei requisiti di ammissibilità previsti nell'Avviso del 18 febbraio 2022 e nel successivo Avviso del 14 settembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 8228/22 del 28 giugno 2022, registrato alla Corte dei conti al n. 896 del 1° agosto 2022, con il quale è stata disposta la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 152/2021 nei confronti di n. 80 soggetti beneficiari, a seguito dell'Avviso del 18 febbraio 2022;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 9925/22 del 2 agosto 2022, con il quale è stata disposta la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 152/2021 nei confronti di ulteriori n. 179 soggetti beneficiari, a seguito dell'Avviso del 18 febbraio 2022;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 13319/22 del 12 ottobre 2022, con il quale è stata disposta la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 152/2021 nei confronti di ulteriori n. 782 soggetti beneficiari, a seguito dell'Avviso del 14 settembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 946/23 del 18 gennaio 2023, con il quale è stata disposta la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 152/2021 nei confronti di ulteriori n. 76 soggetti beneficiari, a seguito dell'Avviso del 14 settembre 2022;

VISTO il decreto del Ministro del turismo, prot. n. 2398/23 del 3 febbraio 2023, con il quale è stata disposta la concessione dell'incentivo di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 152/2021 nei confronti di ulteriori n. 101 soggetti beneficiari, a seguito dell'Avviso del 14 settembre 2022;

VISTO che i soggetti richiedenti gli incentivi di cui al decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con modificazioni dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, hanno presentato domanda per accedere alle agevolazioni in questione trasmettendo la documentazione richiesta firmata digitalmente dal legale rappresentate, utilizzando la piattaforma online di cui all'Avviso del Ministero del turismo del 18 febbraio 2022;

VISTO l'articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, recante “*modalità di rendicontazione*”, ai sensi del quale “*dovrà inoltre essere prodotta la certificazione da parte di certificatori indipendenti di compatibilità e rispetto della Comunicazione della Commissione europea contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza (2021/C 58/01) e non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088*”;

VISTA la previsione di cui all'articolo 3, comma 8, lett. e), dell'Avviso pubblico prot. n. 2613/22 del 18 febbraio 2022, ai sensi della quale, in merito alle modalità di compilazione e presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta, i soggetti beneficiari devono allegare, tra la documentazione di spesa, la certificazione per il DNSH di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021;

VERIFICATO che tale certificazione non è obbligatoria, trattandosi di una misura allo stato finanziata interamente con risorse nazionali;

RITENUTO, pertanto, di poter semplificare la procedura di rendicontazione, come richiesto anche dai beneficiari;

DISPONE

Articolo 1

(Semplificazione certificazione DNSH)

1. È abrogata la disposizione di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, recante “*modalità di rendicontazione*”, relativa alla certificazione da produrre contenente gli Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “*non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali*”.

2. È altresì abrogata la previsione di cui all'articolo 3, comma 8, lett. e), dell'Avviso pubblico prot. n. 2613/22 del 18 febbraio 2022, nella parte relativa alla presentazione della certificazione di cui all'articolo 10, comma 3, del decreto interministeriale del 29 dicembre 2021, quale documentazione

di spesa da allegare al fine della presentazione della richiesta di autorizzazione alla fruizione del credito d'imposta.

dott.ssa Barbara Casagrande